

LA NORMATIVA NAZIONALE

INTRODUZIONE

LE PREVISIONI DELL'ART. 62

- 1) **Contratti scritti**
- 2) **Divieto di condotte commerciali sleali**
- 3) **Termini di pagamento**
- 4) **Categorie escluse**
- 5) **Quali sono le sanzioni**
- 6) **I contratti conclusi sulla Borsa Merci Telematica Italiana**

IL DECRETO LEGISLATIVO 231//2002

INTRODUZIONE

Nel corso del 2012 il legislatore ha introdotto una serie di norme sulla filiera agricola e alimentare. I cambiamenti impattano direttamente sulla quotidianità delle imprese del settore, è bene quindi essere informati.

Il termine comunemente usato di “**articolo 62**” racchiude una serie di disposizioni contenute in atti diversi che modificano, integrano ed applicano quanto disposto dall'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1¹ (di seguito indicato come art.62)

L'art. 62 si applica dal 24 ottobre 2012 e ha introdotto modifiche nella legislazione fino ad allora vigente in materia di relazioni commerciali nella compravendita di prodotti agricoli e alimentari. In breve, le novità riguardano i seguenti temi: **forma e contenuto dei contratti, divieto di condotte commerciali sleali, termini di pagamento**. Lo scopo è quello di contribuire al miglioramento della trasparenza e dell'equilibrio della filiera, in linea con gli orientamenti che stanno emergendo a livello europeo (vedi scheda “Cosa dice l'Europa”).

Le previsioni dell'articolo 62 si applicano alle **cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano**.

¹ Il decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La versione originaria dell'art. 62 è stata poi emendata ed integrata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'art. 62 è stato poi attuato dal decreto ministeriale del 19 ottobre 2012, n. 199, emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

E' opportuno ricordare che, per quanto riguarda i termini di pagamento nelle transazioni commerciali, è tuttora vigente il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., che si applica ad alcune delle tipologie di cessioni escluse dall'applicazione dell'art. 62.

LE PREVISIONI DELL'ART. 62

1) Contratti scritti.

La cessione di prodotti agricoli e alimentari deve avvenire in forma scritta. La norma definisce quali tipologie di documenti assolvono alla forma scritta e quali elementi della transazione vi debbano essere indicati, cioè: **la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.** Inoltre le transazioni devono essere realizzate secondo principi di trasparenza correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Nei rapporti commerciali, per evitare contenziosi tra le parti, è buona prassi definire dettagliatamente e in anticipo le condizioni che regoleranno la transazione. Il contratto è il documento che meglio assolve a questo scopo, in quanto consente di specificare non solo gli elementi obbligatori indicati dalla norma, ma anche gli ulteriori termini che regolano il rapporto tra le parti.

Per avere contratti scritti che contengano gli elementi previsti dall'art. 62 puoi usare i contratti-tipo predisposti da Unioncamere o eseguire le tue transazioni sulla Borsa Merci Telematica Italiana.

2) Divieto di condotte commerciali sleali

Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, **è vietato:**

a- Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive.

Tra le condizioni ingiustificatamente gravose sono incluse quelle che:

- prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- determinino, in contrasto con il principio di buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

b- Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

c- Subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazione da parte dei contraenti che,

per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre.

- d- Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
- e- Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Tra queste rientra l'inserimento nel contratto di una clausola che imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese. Inoltre, è compreso nella definizione di **“condotta commerciale sleale”** anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare della Commissione Europea².

I contratti-tipo predisposti da Unioncamere e le transazioni eseguite sulla Borsa Merci Telematica Italiana sono ispirati a principi di trasparenza ed equilibrio e strutturati in modo da ridurre il rischio di imposizione di pratiche vessatorie.

3) Termini di pagamento

Per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.62, il pagamento del prezzo pattuito deve avvenire:

- entro il termine legale di **30 giorni** per le merci deteriorabili;
- entro il termine legale di **60 giorni** per tutte le altre merci.

I termini di 30 e 60 giorni devono essere calcolati a partire dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In caso di ritardo dei pagamenti, gli interessi dovuti al creditore decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Per il calcolo degli interessi legali di mora deve essere fatto riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il venditore deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:

- Consegna della fattura a mano;
- Invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

² Forum consultivo istituito dalla Commissione Europea con la decisione 2010/C 210/03 del 30 luglio 2010, composto da: rappresentanti degli Stati membri, imprese rappresentative della filiera alimentare attive nella produzione, trasformazione e distribuzione, associazioni professionali e organizzazioni non governative.

Nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, salvo prova contraria, si considera coincidente con la data di consegna dei prodotti.

4) **Categorie escluse**

Le previsioni dell'art. 62 non si applicano nei seguenti casi:

- contratti conclusi con il **consumatore finale**;
- contratti conclusi tra **imprenditori agricoli**;
- contratti conclusi tra **imprenditori ittici**³, per i conferimenti di prodotti ittici;
- conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle **cooperative**⁴ e alle **organizzazioni di produttori**, purché siano soci delle stesse.

Per le **cessioni istantanee**, ovvero in cui la consegna della merce e il pagamento avvengono contestualmente, non valgono le previsioni dei precedenti punti 1) e 3).

5) **Quali sono le sanzioni**

Per chi non rispetta gli obblighi del precedente Punto 1 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.000,00 a 40.000,00 euro, da determinare in base al valore di beni oggetto di scambio.

Per chi non rispetta gli obblighi di cui al precedente Punto 2 la sanzione amministrativa pecuniaria potrà variare da 2.000,00 a 50.000,00 euro, ovviamente salvo che il fatto non costituisca reato. L'entità è determinata in base al beneficio ricevuto dal soggetto inosservante.

Per i trasgressori del precedente Punto 3 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 500.000 euro, in base al fatturato dell'azienda cessionaria, dalla frequenza e dalla misura dei ritardi.

All'**Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato** (Antitrust) spetta il compito di vigilare sull'applicazione delle norme e di irrogare le sanzioni. Per l'accertamento delle violazioni può agire d'ufficio o su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato. L'Autorità ha messo a disposizione sul suo sito uno spazio per segnalare presunte irregolarità.

6) **I contratti conclusi sulla Borsa Merci Telematica Italiana**

³ Per "imprenditore ittico" si intende quello rispondente ai requisiti dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

⁴ Le cooperative a cui viene fatto riferimento sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

In base al decreto ministeriale applicativo, **le contrattazioni effettuate sulla Borsa Merci Telematica Italiana assolvono agli obblighi dell'art. 62** quando sono eseguiti in base alla regolamentazione che vige al suo interno. Questo rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro del Sistema camerale italiano, che ha messo a disposizione degli operatori del settore agricolo, agroalimentare ed ittico questo strumento di commercializzazione.

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2002

Per le tipologie di **cessioni escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 62**, vale quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., **relativo ai termini di pagamento** nelle transazioni commerciali⁵. Tale decreto comunque non si applica alle cessioni concluse con il consumatore finale.

Il termine per il pagamento del corrispettivo pattuito qui previsto, oltre il quale scattano automaticamente gli interessi di mora, è di 30 giorni. Le parti hanno, comunque, la possibilità di derogare a tale previsione concordando un termine di pagamento superiore. Se il termine pattuito è superiore ai 60 giorni, deve essere indicato per iscritto e non deve essere gravemente iniquo per il creditore.

Per maggiori dettagli consulta il decreto.

⁵ Il testo vigente è quello modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Con questi atti vengono recepiti nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/35/CE e la direttiva 2011/7/UE.